

PARTE SECONDA

**Legislazione,
documenti e informazioni**

LEGISLAZIONE

Nuove modifiche alla legge fallimentare

Continua inesorabile lo stillicidio delle modifiche alla legge fallimentare, pur dopo la riforma complessiva del 2005-2007. Ormai il nostro legislatore, con cadenza praticamente annuale, coglie le occasioni più diverse per intervenire sulla disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese, considerata, evidentemente, come un cantiere (destinato a rimanere) sempre aperto. Questa volta l'occasione è stata fornita dal c.d. “decreto sviluppo”, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, nel quale è stato inserito all'art. 33 – la cui rubrica recita “Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale” – un articolato complesso di disposizioni modificate o integrative della disciplina vigente, volte, come si precisa nella relazione di accompagnamento, “a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore”; un complesso che è stato ulteriormente arricchito in sede di conversione, con la l. 7 agosto 2012, n. 134.

Certamente si tratta dell'intervento di più rilevante portata, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, fra quanti si sono succeduti dal 2008 ad oggi. Anche se – è il caso di avvertire subito – non bisogna lasciarsi fuorviare dalla rubrica dell'art. 33: la “revisione”, in funzione dell'eliminazione delle “criticità” emerse in sede applicativa, ha riguardato non già l'intera legge fallimentare ma, essenzialmente, la parte di tale legge concernente le procedure o procedimenti alternativi, per dir così, al fallimento, cioè il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.

Proprio per questa ragione vi è da dubitare che con questo intervento si possa ritenere conseguito l'obiettivo di quella “stabilità normativa” che, anche e proprio in materia di disciplina delle crisi delle imprese, costituisce (costituirebbe) di per sé un fattore di efficienza e che un legislatore serio dovrebbe sempre avere di mira.

* * *

Come si è appena detto, il legislatore del 2012 ha inteso specificamente rivedere la disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, alla quale è in effetti dedicata la maggior parte delle disposizioni contenute nell'art. 33. Non mancano disposizioni (poche) che riguardano il fallimento ed a talune delle quali deve riconoscersi rilevanza anche notevole: ma esse appaiono prevalentemente come una sorta di completamento (o complemento) dei nuovi assetti dati alle altre procedure o procedimenti.

In materia di fallimento la nuova legge è intervenuta, innanzi tutto, sull'art. 67, co. 3, l.fall. in materia di esenzione dalla revocatoria fallimentare, riformulandone la lett. c), riguardante le vendite ed i preliminari di vendita, la lett. d), concernente i c.d. piani di risanamento attestati (nell'ambito della quale vengono ridisegnati i requisiti del professionista attestatore) e la lett. e), riguardante gli atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo.

È intervenuta, poi, sull'art. 69-bis, sempre in materia di revocatoria, modificandone la rubrica ed aggiungendo un secondo comma con il quale si recepisce nel nostro ordinamento la c.d. consecuzione delle procedure.

È intervenuta, infine, sull'art. 72, co. 8, in materia di rapporti pendenti, che è stato reso coerente con la nuova lett. c) dell'art. 67.

* * *

Il blocco più consistente di disposizioni integrative o modificative riguarda la procedura di concordato preventivo, che viene ridisegnata in molti aspetti, anche fondamentali.

Così:

- viene ridisciplinata la domanda di concordato, con la precisazione del contenuto del piano, la previsione della pubblicazione della medesima nel registro delle imprese e la previsione della possibilità di depositare solo il ricorso ed i bilanci, con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice fra 60 e 120 giorni (art. 161);

- viene introdotta la figura particolare del concordato con continuità aziendale, governata da una apposita disciplina integrativa di quella generale;

- vengono ridisciplinati gli effetti della presentazione del ricorso, per il periodo anteriore al decreto di ammissione (art. 161, co. 7);

- viene ritoccato l'art. 168, in materia di effetti dell'ammissione alla procedura;

- viene prevista espressamente la possibilità per il debitore, fin dal momento della domanda, di ottenere l'autorizzazione a sciogliersi da contratti pendenti (art. 169-bis), a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 182-quinquies, co. 1), a pagare crediti anteriori (art. 182-quinquies, co. 4);

- viene integrato l'art. 178, in materia di deliberazione dei creditori, introducendo il principio del silenzio-assenso e stabilendo che, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, siano legittimati a contestare la convenienza della proposta i creditori dissidenti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto;

- viene modificato l'art. 182-quater, in materia di crediti prededucibili, in particolare estendendo a tutti i finanziatori il "beneficio" prima riservato alle sole banche ed intermediari finanziari;

- viene collegato all'apertura della procedura di concordato preventivo il "blocco" dell'operatività dell'obbligo di riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo e della causa di scioglimento rappresentata dal riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 182-sexies);

- viene precisato che gli effetti del concordato omologato decorrono dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;

- viene estesa anche ai pagamenti ed alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice l'esenzione dai reati di bancarotta (art. 217-bis, co. 1).

Come risulta immediatamente anche da questo semplice elenco, molte e di rilevante peso sono le novità, alcune senz'altro apprezzabili, altre decisamente meno. Qui interessa segnalare, in particolare, che le nuove norme risolvono definitivamente il problema della funzione del concordato preventivo: e lo risolvono nel senso che anche questa procedura ha come finalità preminente su qualsiasi altra il soddisfacimento dei creditori. Decisive in tal senso sono le previsioni dei nuovi art. 182-quinquies e 186-bis, riguardanti il concordato con continuità aziendale, da cui emerge che la prosecuzione dell'attività di impresa è possibile solo in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori e che pertanto, come viene sottolineato nella relazione di accompagnamento al decreto, "la continuità aziendale non è un valore in sé, ma soltanto in quanto strumentale alla soddisfazione degli interessi del ceto creditorio".

* * *

Di assai minore rilevanza sono le modifiche alla disciplina degli accordi di ristrutturazione, del resto già rimaneggiata nel 2010.

È stato ritoccato in più punti l'art. 182-bis. In particolare, è stato integralmente riformulato il primo comma di tale disposizione, rendendone il tenore omogeneo a quello degli art. 67, co. 3 e 161, co. 3 in punto di designazione del professionista e di compiti del medesimo, sostituendo, in relazione al pagamento dei creditori estranei, la parola "integrale" alla parola "regolare" e introducendo termini precisi per il suddetto pagamento integrale.

È stata confermata la tendenza – già emersa appunto nel 2010 – a configurare il concordato preventivo e gli accordi come "rimedi" alla crisi sostanzialmente equipollenti. Innanzi tutto, gli art. 182-quater, 182-quinquies e 182-sexies, di cui si è detto prima, estendono anche agli accordi la disciplina prevista per il concordato preventivo in punto di crediti prededucibili, di possibilità per il debitore di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili o a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, di "blocco" dell'operatività dell'obbligo di riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento costituita dalla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. In secondo luogo, da un lato, il debitore che abbia depositato la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione può, nel termine fissato dal giudice, depositare (in luogo della proposta di concordato) la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 161, co. 6); e, dall'altro, il debitore che abbia presentato una proposta di accordo può depositare nel termine assegnato dal tribunale (in luogo dell'accordo) domanda di concordato preventivo (art. 182-bis, co. 8).

* * *

Una delle novità più interessanti della riforma del 2005-2007 è stata l'introduzione nella disciplina delle crisi di impresa della figura del professionista attestatore, al quale sono stati attribuiti compiti importanti quanto delicati: specificamente, compiti di verifica e, appunto, di attestazione con riguardo al piano ex art. 67 e 161 ed all'accordo ex art. 182-bis.

Proseguendo nella linea di valorizzazione di questa figura, il legislatore del 2012:

- ha precisato, nell'art. 67, co. 3, lett. d) (come si è già detto), i requisiti che il professionista deve avere;

- ha arricchito i compiti del professionista attestatore, prevedendo la necessità di una sua relazione sia per l'ammissione al concordato con

continuità aziendale (art. 186-bis), sia per ottenere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti (art. 182-quinquies, co. 1) o a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi (art. 182-quinquies, co. 4), sia per la prosecuzione di contratti pubblici o per la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici (ancora art. 186-bis);

- ha introdotto l'art. 236-bis, che colpisce con sanzioni penali il professionista che nelle relazioni o attestazioni espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti.

* * *

La nuova normativa presenta molte luci, ma anche molte ombre. Per esempio: non mancano formulazioni oscure o imprecise, e anche manifestazioni di impressionante sciatteria. Emblematico è il nuovo co. 5 dell'art. 101 d.P.R. n. 917/1986, come sostituito dal co. 5 del d.l. n. 83 (integrato in sede di conversione), per il quale “Le perdite di beni di cui al co. 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”: a parte gli autentici errori che costellano questa disposizione, colpisce la constatazione che in essa l'accordo di ristrutturazione dei debiti è contemporaneamente considerato un procedimento distinto dalla procedura concorsuale (primo periodo) e, invece, una procedura concorsuale (secondo periodo, “manipolato” in sede di conversione).

Uno dei “vizi” più gravi della nuova normativa è comunque costituito dalla stessa prospettiva di fondo adottata: quella che ha portato a circoscrivere l'intervento, finalizzato come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 33 a favorire la continuità aziendale, essenzialmente alla procedura di concordato preventivo ed al procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Dimenticando (assurdamente) che il tema della salvaguardia della continuità aziendale, dopo la riforma del 2005-2007, è centrale anche nel fallimento, nel quadro, in particola-

re, del concordato fallimentare; e trascurando di considerare che intervenire solo sulle regole procedurali che governano il concordato preventivo avrebbe comportato – come ha comportato – la rottura di quella omogeneità di disciplina fra concordato preventivo e concordato fallimentare che era stata così faticosamente conseguita nell'ambito di tale riforma.

Il che poi lascia presagire – e con questo ci si ricollega alla premessa – un nuovo intervento, a breve, del legislatore per recuperare la suddetta omogeneità: proseguendo allora la spirale senza fine dei “rimbalzi” da una legge all'altra che sembra contraddistinguere la nostra legislazione in materia di disciplina delle crisi. [ALESSANDRO NIGRO]

D.l. 22 giugno 2012 n. 83, coordinato con le modifiche introdotte dalla l. di conversione 7 agosto 2012 n. 134 – Misure urgenti per la crescita del paese

(Omissis)

Capo III
MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

Art. 33(*)

Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

01) alla lettera c), dopo le parole: «entro il terzo grado» sono aggiunte le seguenti: «ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio»;

1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere *a*)

* In neretto le parti aggiunte o modificate in sede di conversione.

e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore»;

2) alla lettera e): dopo le parole «dell'articolo 182-bis» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161»;

a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza dall'azione e computo dei termini»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo seguia la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese»;

a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente»;

b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta»;

2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti: «designato dal debitore»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano»;

3) al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria»;

4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il

debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni»;

c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;

b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e cautelari»;

c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» **le parole: «al decreto» sono soppresse;**

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»;

d) **nel titolo III, capo II**, dopo l'articolo 169 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 169-bis. – (*Contratti in corso di esecuzione*). – Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili in una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, **72-ter** e 80 primo comma»;

d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti»;

2) al terzo comma, le parole: «senza bisogno di avviso» sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale»;

d-ter) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto»;

d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: «contesta» è sostituita dalle seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano»;

e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei **nel rispetto dei seguenti termini:**

a) entro **centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;**

b) entro **centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione»;**

2) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole «patrimonio del debitore», sono aggiunte le seguenti: «né acquisire titoli di prelazione se non concordati»;

3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d);

b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;

4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;

5) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo»;

e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo comma, le parole: «da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono sopprese;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo»;

4) il quarto comma è abrogato;

5) al quinto comma, le parole: «ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo comma, i creditori, anche se soci»;

f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 182-quinquies. – (*Disposizioni in tema di finanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*). – Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo

fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, è una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

Articolo 182-sexies. – (Riduzione o perdita del capitale della società in crisi). – Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quindi e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile»;

g) all'articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al decreto di apertura della procedura di concordato» sono sostituite dalla seguenti: «alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161»;

b) nel titolo III, capo VI, dopo l'articolo 186 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 186-bis. – (Concordato con continuità aziendale). – Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera *e*) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del

presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferita ria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedura di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal

caso la dichiarazione di cui **al quarto comma**, lettera *b*), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente **dannoso** per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.»;

i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto è sostituita dalla seguente:

«Capo III. – Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»;

I) dopo l'articolo 236 è inserito il seguente:

«Articolo 236-bis. (*Falso in attestazioni e relazioni*). – Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera *d*), 161, terzo comma, 182-bis, 182-*quinquies* e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per gli altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà».

l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies».

2. All'articolo 38, primo comma, lettera *a*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera *a*), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.

4. Il comma 4 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

«4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*) e *b*), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai creditori, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi **dell'articolo 182-bis del regio decreto** del 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi **dell'articolo 67, terzo comma, lettera d)**, **del regio decreto** 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa **non costituisce sopravvenienza attiva** per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84».

5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

«5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili e risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi **dell'articolo 182-bis del regio decreto** 16 marzo 1942, n. 267. **Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi».**